



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cuneo

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. **2678** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019**

avente ad **oggetto**: *opposizione a decreto ingiuntivo*

TRA

ONOFRIO GAUDINO (c.f. GDNFR78D23F839O), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. GAUDINO ANNA (c.f. GDNNA73D49F839P), da ritenersi elettivamente domiciliato per il presente procedimento, presso il relativo indirizzo p.e.c.: annagaudino@avvocatinapoli.legalmail.it ;

OPPONENTE

E


CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI S.P.A. (c.f. 07791270015), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. MANFREDI SILVIA (c.f. MNFSLV71E51F351G) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Mondovì, Piazza Maggiore n. 3;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 16/11/2021 .





RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Premessa.

Onofrio Gaudino ha convenuto in giudizio il CAF NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI S.P.A. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 636/2019, (R.G. n.º. 1215/2019) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale, avente ad oggetto la condanna dell'opponente (in qualità di socio accomandatario), in solido con Delta Datum s.a.s., alla corresponsione di € 34.617,54 (oltre interessi e spese di procedura) titolo di riaddebito somme corrisposte all'Agenzia Entrate. In particolare, l'opponente ha eccepito:

- in via pregiudiziale, la nullità del provvedimento monitorio per l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale *ex art. 38 c.p.c.* nonché per esistenza di clausola compromissoria (capo 8 dell'accordo del 13.4.2010);
- l'inefficacia del d.i. nei suoi confronti data la sussidiarietà della propria responsabilità rispetto a quella della società (art. 2313 c.c.);
- l'infondatezza della pretesa creditoria.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2019 si è costituita la opposta evidenziando:

- la competenza del Tribunale di Cuneo, oltre che *ex art. 20 c.p.c.*, quale foro convenzionale esclusivo pattuito (*ex art. 1341 co. 2 c.c.*) alla clausola n. 14 di cui alla scrittura privata del 24.11.2010 e la piena ammissibilità del procedimento monitorio anche in presenza di clausola compromissoria, rimettendosi al giudice in ordine ai provvedimenti consequenziali alla proposizione dell'*exceptio compromissi*;
- nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia e la genericità delle contestazioni afferenti al merito creditizio.

Con ordinanza del 24.1.2020 resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, il precedente titolare del fascicolo "rilevato che l'eccezione di compromesso è stata oggetto di adesione da parte della convenuta e in effetti non



appare manifestamente infondata” ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 16.11.2021 la scrivente (subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 18.11.2020), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Diritto

Preliminarmente, ritiene il Tribunale che debba disattendersi la richiesta *ex art.* 89 c.p.c. – avanzata dalla difesa di parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni – di ordinare la cancellazione di quanto scritto alla lettera d) del foglio di p.c. depositato da parte opponente (“*condannare controparte alla refusione delle spese di lite, dei diritti e dei compensi professionali, oltre accessori di legge in base al principio di soccombenza e tenuto conto dell'intento emulativo e fraudolento con il quale è stato promosso il procedimento monitorio in spregio agli accordi privati ut supra richiamati*”: grassetto aggiunto), poiché trattasi di espressioni che conservano un rapporto diretto con la materia controversa, essendo preordinate ad ottenere la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite sostenendo la relativa “*mala fede*” nell’instaurazione del giudizio (atteggiamento soggettivo che, alla luce di quanto innanzi evidenziato, non si ritiene sussistente).

Tanto premesso, l’opposizione va accolta in virtù della fondatezza della preliminare eccezione basata sull’esistenza di clausola compromissoria, cui ha sostanzialmente aderito la parte opposta.

Nella specie, appare pacifico e comprovato dalle produzioni versate in atti, che nel disciplinare l’incarico posto a fondamento dell’azione monitoria, le parti abbiano previsto il ricorso all’arbitrato rituale.

In particolare l’art. 14 della scrittura del 24.11.2010 (doc. 12 produzione di parte opposta), prevede che “*qualsiasi controversia relativa al presente atto o agli effetti che ne conseguono o che ne dovrebbero conseguire di valore superiore ad € 5.000,00 o di valore indeterminato sarà devoluta, esclusivamente, al giudizio di un arbitro scelto dalle parti di comune accordo...L’arbitro deciderà secondo diritto, nelle forme*



dell'arbitrato rituale, osservando, per quanto non previsto, gli articoli 806 e ss. c.p.c.”.

Analoga clausola (priva dell'indicato limite di valore) era contenuta all'art. 8 della pregressa scrittura del 13.4.2010.

Come noto all'arbitrato rituale è oramai attribuita natura giurisdizionale, in considerazione della sua funzione sostitutiva della giurisdizione.

Tanto è evincibile dall'art. 819 *ter* c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006 (data di entrata in vigore: 2.3.2006), il quale ha sostanzialmente attribuito carattere processuale – *sub specie* di competenza – all'eccezione di compromesso, talché la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. civ., Sez. VI, 08/03/2011, n. 5510; Cass. civ. sez. VI, 30/10/2012 n. 18671).

Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione affermando che *“l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994 n. 5 e dal D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o., sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del g.o. e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del g.a. o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”* (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 25/10/2013 n. 24153).

Ne deriva che all'eccezione di arbitrato deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 38, co. 1, c.p.c. e, dunque, l'eccezione è proponibile da parte del solo convenuto (e, dunque, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dal solo attore opponente) nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (e, dunque, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione in opposizione) e nell'ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo (cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. VI, 21 gennaio 2016 n. 1101).



Con specifico riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*" e che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cass. civ., Sez. I, 28/07/1999, n. 8166; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 04-03-2011, n. 5265).

Detto altrimenti *“nel caso di contratto contenente una clausola compromissoria per arbitrato rituale, il giudice, ove richiesto dal creditore, legittimamente può emettere un decreto ingiuntivo in considerazione della impossibilità degli arbitri di pronunciare provvedimenti monitori. Tuttavia, se nella successiva fase dell'eventuale opposizione venga sollevata l'eccezione di incompetenza dell'ufficio giudiziario, in forza della clausola compromissoria, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato”* (Trib. Torino Sez. III Sent., 21/01/2009; Trib. Vicenza Sez. I, 4 aprile 2014).

Pertanto, alla luce della natura omnnicomprensiva statuizione *“qualsiasi controversia relativa al presente atto o agli effetti che ne conseguono o che ne dovrebbero conseguire ...”*, del valore della controversia (*“superiore ad € 5.000,00”*) e della pacifica riconducibilità della domanda monitoria all'esecuzione del contratto contenente la clausola compromissoria (che ne fonda la *causa petendi*), l'intestato Tribunale non è competente a valutarne la fondatezza, per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale.

Ne discende la nullità del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti dell'odierno opponente, Gaudino Onofrio, non avendo l'altra parte ingiunta in via solidale, Delta Datum s.a.s., promosso opposizione (v. doc. 13 produzione di parte opposta).

Come evidenziato dalla Suprema Corte (richiamata da parte opposta), infatti: *“Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l'incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi*



l'ha formulata, restando invece escluso ... che...possa dichiararsi l'incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti, per i quali invece il giudizio può legittimamente procedere innanzi al giudice adito (Cass. 14 ottobre 2016, n. 20720; 14 febbraio 2008, n. 3533). A conclusioni analoghe deve pervenirsi per la dichiarazione di incompetenza in relazione a competenza arbitrale, posto che, ai sensi dell'art. 819 ter, comma 1, cod. proc. civ., l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta” (in motivazione, pag. 6 Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 febbraio 2020, n. 3523).

In definitiva, per i riferiti motivi, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato nei soli confronti di Gaudino Onofrio senza necessità di affrontare le ulteriori eccezioni prospettate per il principio della ragione più liquida (*ex multis* Cass. civ., sent. 11458 del 2018; Cass. SS.UU., n. 9936 del 2014; Cass. civ. n. 12002 del 2014).

Spese.

La conclusione del procedimento con una pronuncia preliminare e la sostanziale adesione della società opposta all'eccezione di arbitrato formulata da parte opponente, rappresentano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite *ex art. 92 c.p.c.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti di Gaudino Onofrio il decreto ingiuntivo n. 636/2019 (R.G. n°. 1215/2019), stante l'incompetenza dell'intestato Tribunale a decidere sulla domanda monitoria per essere devoluta la competenza a conoscere della controversia alla cognizione arbitrale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cuneo il 09/03/2022

Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa

